

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2015, N. 28

Legge regionale di stabilità 2016¹

Art. 1 (Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" e successive modificazioni, concernente il Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate)

1. All'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2004 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*²

b) *(omissis)*³

2. Nelle more della ridefinizione degli interventi disciplinati dalle leggi regionali indicate nell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004 e fermo restando quanto previsto dal comma 11-bis dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2004, per gli esercizi 2016-2018 il Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate è quantificato in euro 109 milioni annui.

3. La spesa per gli esercizi finanziari 2016-2018 è autorizzata:

a) in parte corrente per euro 69 milioni;

b) in parte capitale per euro 40 milioni.

4. Con la legge di assestamento di bilancio, con le leggi di variazione di bilancio o con la legge di stabilità la

¹ In B.U. 16 dicembre 2015, n. 50 - Numero straordinario n. 2.

² Abroga il comma 2 dell'art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.

³ Modifica il comma 4 dell'art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.

quantificazione di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminata in base alle esigenze espresse dalle Province, purché vengano assicurati gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.⁴

5. Con riferimento alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 “Delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano” e ai successivi protocolli attuativi, continuano a rimanere in capo alla Regione il coordinamento e gli oneri derivanti dalle attività di informatizzazione del Libro fondiario, al fine di assicurarne lo sviluppo in forma unitaria. Tali attività devono coordinarsi ed integrarsi con quelle relative all’informatizzazione del catasto e, anche a tal fine, vengono definite in accordo con le due Province.

6. La spesa per gli esercizi finanziari 2016-2018 è autorizzata:

- a) in parte corrente per euro 2 milioni;
- b) in parte capitale per euro 2,5 milioni.

7. Alla copertura degli oneri indicati al comma 3, lettera b), si provvede con le modalità indicate nella tabella A.

8. Alla copertura degli oneri indicati al comma 6, lettera b), si provvede con le modalità indicate nella tabella A.

Art. 2 (Modificazione dell’articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)” in materia di rinnovo contrattuale)

⁴ Comma modificato dall’art. 3, comma 1 della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

1. (*omissis*)⁵

Art. 3 (Determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2016-2018)⁶

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2016-2018, in aggiunta a quanto stanziato in bilancio per il finanziamento dell'indennità di vacanza contrattuale, è determinato nell'importo di 374.000,00 euro per l'anno 2016, nell'importo di 391.000,00 euro per l'anno 2017 e nell'importo di euro 1.395.000,00 per l'anno 2018.⁷

2. Per i fini di cui al comma 1 sono autorizzate le seguenti spese:

- a) 374.000,00 euro sull'esercizio 2016;
- b) 391.000,00 euro sull'esercizio 2017;⁸
- b-bis) 1.395.000,00 euro sull'esercizio 2018.⁹

3. Il riparto dell'onere annuo per il rinnovo del contratto collettivo del personale dell'area non dirigenziale e per quello

⁵ Modifica il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 12 dicembre 2014, n. 12.

⁶ Rubrica modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

⁷ Comma dapprima modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e, successivamente dall'art. 8, comma 2, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁸ Lettera modificata dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

⁹ Lettera inserita dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e, successivamente sostituita dall'art. 8, comma 2, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

dirigenziale è definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

4. Alla copertura degli oneri indicati al comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4 (Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 in materia di ricambio generazionale)

1. *(omissis)*¹⁰

Art. 5 (Disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale)

1. *(omissis)*¹¹

2. Ai fini del collocamento a riposo con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del divieto di trattenimento in servizio del proprio personale la Regione applica la legislazione statale vigente in materia.

3. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato non può essere superiore al 20 per cento del costo complessivo del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, con possibilità di cumulo di un importo pari al 20 per cento del costo complessivo del personale cessato dal servizio nel triennio 2012-2014 nonché, negli anni 2017 e 2018, della parte di spesa non utilizzata negli anni 2016 e 2017; non è computata in questo

¹⁰ Inserisce il comma 5-*bis* dopo il comma 5 dell'art. 7 della l.r. 12 dicembre 2014, n. 12.

¹¹ Modifica il comma 7, lettera d) dell'art. 2 della l.r. 14 dicembre 2010, n. 4.

limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti a tempo indeterminato.

3-bis. A seguito dell'entrata in vigore della norma di attuazione dello Statuto speciale concernente la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, al fine di potenziare gli uffici centrali, può essere disposta l'assunzione di ulteriore personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di 50 unità, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.¹²

3-ter. Le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato presso gli uffici del Giudice di pace possono essere disposte solamente in caso di cessazione dal servizio di personale a tempo indeterminato.¹³

4. La Giunta regionale, sulla base della programmazione del fabbisogno di personale e degli altri interventi di razionalizzazione indicati nel piano di miglioramento e nel rispetto della programmazione finanziaria e contabile, fissa le modalità di applicazione dei commi 3, *3-bis* e *3-ter* e individua le figure e le posizioni economico-professionali eventualmente da assumere.¹⁴

5. La limitazione stabilita dal comma 3 non si applica per le eventuali assunzioni conseguenti all'inquadramento di personale già in servizio ai sensi delle disposizioni regionali sulla mobilità inter-enti e all'inquadramento di personale con mobilità in

¹² Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lettera a) della l.r. 17 marzo 2017, n. 4 e, successivamente, modificato dall'art. 12, comma 1, della l.r. 1 agosto 2019, n. 3.

¹³ Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lettera a) della l.r. 17 marzo 2017, n. 4.

¹⁴ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) della l.r. 17 marzo 2017, n. 4.

ingresso per compensare mobilità in uscita, per le assunzioni conseguenti alle economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di ricambio generazionale e per le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 6 (Passaggio di competenze alla Regione e adeguamento della dotazione organica)

1. A seguito dell'entrata in vigore di norme di attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Regione la dotazione organica è adeguata, anche con deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto risultante dai relativi provvedimenti di trasferimento di competenze.

Art. 7 (Tirocini formativi)

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige aderisce alle iniziative di tirocinio e orientamento promosse dalle Province autonome di Trento e Bolzano, applicando le discipline normative dalle stesse adottate nei rispettivi ambiti territoriali.

2. Ai tirocinanti, che potranno essere accolti presso tutti gli uffici regionali per un periodo non superiore a due mesi, saranno corrisposti gli importi stabiliti dalla Giunta regionale, sulla base delle discipline normative provinciali, nei limiti delle risorse disponibili. Ai tirocinanti viene garantito l'utilizzo del servizio alternativo di mensa e, ove previsto dalle normative vigenti, la

copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 annui per gli esercizi 2016-2018 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

3-*bis*. La copertura per gli esercizi finanziari successivi è definita con legge di stabilità.¹⁵

Art. 8 (Partecipazioni societarie)

1. All'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*¹⁶

b) *(omissis)*¹⁷

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella A.

Art. 9¹⁸

Art. 10 (Contributi ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione)

¹⁵ Comma inserito dall'art. 8, comma 1 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

¹⁶ Sostituisce il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 14 dicembre 2010, n. 4.

¹⁷ Inserisce il comma 2-*bis* dopo il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 14 dicembre 2010, n. 4.

¹⁸ Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

[1. Il contributo regionale annuale spettante ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2016 e seguenti è destinato nella misura del 50 per cento al finanziamento di spese in conto capitale. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2015 e seguenti tale contributo spetta in misura non inferiore al 70 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazioni della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 230 e 9 settembre 2015, n. 176. Per i comuni istituiti a seguito di fusione prima dell'anno 2015, il contributo regionale annuale spetta in misura non inferiore al 70 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2009, n. 190.¹⁹]²⁰

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite nella tabella A.

Art. 11 (Autorizzazioni di spesa per il triennio 2016-2018 e copertura finanziaria - Tabelle A, B e C)

1. Per il triennio 2016-2018 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relativa al rifinanziamento di leggi regionali.

2. Le nuove o maggiori spese derivanti dalla presente legge sono indicate nell'allegata tabella B.

3. Alla copertura delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella C.

¹⁹ Comma modificato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

²⁰ Comma abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

Art. 12 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLE²¹

²¹ Tabelle omesse in quanto di contenuto finanziario.
